



**Comune di Scandicci**  
Provincia di Firenze

**SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA**  
**SERVIZIO ATTIVITÀ EDILIZIE**

**DETERMINAZIONE N. 62 DEL 25-07-2012**

**OGGETTO:** *Mancata realizzazione di interventi di sistemazione ambientale.  
Concessione edilizia n° 3493/99. Pagamento corrispettivo.*

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
**EDILIZIA E URBANISTICA**

Premesso che in data 11/12/95 la sig.ra Clemente Rosa ha presentato una richiesta di concessione edilizia per un intervento di deruralizzazione e ristrutturazione da eseguire nell'immobile di proprietà posto in Scandicci – via di Mosciano, 20/22;

Premesso che in relazione alla suddetta istanza l'interessata ha presentato in data 9/6/97 un progetto per interventi di sistemazione ambientale ai sensi dell'art. 5 ter della L. 64/95, (oggi sostituito dall'art. 45, L.R. 1/05 e s.m.i.) sul quale in data 25/7/97 ha espresso il proprio parere favorevole l'agronomo incaricato Dott. Calosi;

Vista la convenzione stipulata in data 13/5/99 rep. 20058 fasc. 7608 Notaio Mariani in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n° 592 del 22/12/98, tra il Comune di Scandicci e il sig. Paolo Balestretti, nella qualità di procuratore della propria madre Clemente Rosa, con la quale il concessionario si è impegnato a realizzare opere di sistemazione ambientale secondo il progetto presentato in luogo dei contributi concessori dovuti a titolo di oneri di urbanizzazione;

Visto che in data 21/9/99 è stata rilasciata la Concessione edilizia n° 3493 alla sig.ra Clemente Rosa, per la quale sono stati scomputati gli oneri dovuti per l'intervento, cosiddetti "oneri verdi", secondo quanto previsto dalla sopra citata convenzione per interventi di sistemazione ambientale;

Richiamato l'atto di proroga del termine per l'ultimazione dei lavori di cui alla Concessione edilizia n° 3493/99 al 21/9/03;

Visto che in data 20/5/05 il sig. Balestretti ha trasmesso l'atto di compravendita stipulato in data 22/11/04 con il quale ha proceduto alla vendita del bene in questione;

Vista la comunicazione prot. 2627 del 24/1/12 formulata dal sig. Balestretti tramite il proprio legale per la richiesta di svincolo della fidejussione presentata a garanzia della realizzazione degli interventi di sistemazione ambientale e loro manutenzione;

Considerato che in data 18/5/12 (pervenuto con prot. 18005 del 21/5/12) l'agronomo incaricato del collaudo Dott. Enrico Nigi ha evidenziato la mancata realizzazione di opere per un ammontare di € 12.469,34;

Visto che con comunicazione di avvio del procedimento prot. 21399 del 13/6/12 è stata richiesta al sig. Balestretti, ai sensi dell'art. 3 della sopra citata convenzione, la corresponsione della suddetta somma, oltre a interessi legali e sanzione convenzionale pari al 10%;

Preso atto di quanto sostenuto nella nota pervenuta in data 10/07/12, prot. 24765 a firma del legale del Sig. Balestretti in merito al fatto che la completa realizzazione degli interventi di sistemazione ambientale previsti nel progetto non è stata possibile a causa del procedimento di esproprio realizzato sull'area di cui trattasi;

Vista altresì la documentazione comprovante allegata alla nota di cui sopra consistente, in sintesi, in:

- provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 8942 del 8/10/99 con il quale è stato disposto il vincolo preordinato all'esproprio;
- occupazione in via d'urgenza in data 13/9/04;
- esproprio di parte dei terreni oggetto della convenzione ad opera della Società Autostrade per l'Italia in seguito a dichiarazione di pubblica utilità per la realizzazione e l'ampliamento della terza corsia dell'Autostrada A1 Milano-Napoli;

Ritenuto pertanto che, stante l'oggettiva impossibilità di realizzare gli interventi di sistemazione ambientale previsti su area espropriata, la sanzione convenzionale del 10% non debba essere applicata;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione, nel caso della mancata realizzazione degli interventi di cui trattasi, *"le somme a garanzia saranno introitate dal Comune"*;

Ritenuto infine che sia facoltà del contraente procedere al pagamento in forma diretta dell'importo corrispondente alla mancata realizzazione delle opere previste pari ad € 12.469,34, oltre agli interessi legali, in alternativa all'escussione da parte dell'Amministrazione Comunale della polizza fideiussoria n. 310/FDI/13028 del 13/04/1999 rilasciata da Deutsche Bank;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. g), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

- Richiamato l'art. 67 dello Statuto Comunale;

## **DETERMINA**

- 1) Di non applicare, per quanto emerso in narrativa, la sanzione convenzionale prevista pari al 10% del valore degli interventi di sistemazione ambientale originariamente previsti ma non realizzati;

- 2) Di trasmettere copia del presente atto all'interessato unitamente all'avvertenza che, in assenza di un pagamento pari al valore degli interventi di sistemazione ambientale originariamente previsti ma non realizzati quantificato in € 12.469,34 entro il termine di 30 giorni, l'Amministrazione Comunale procederà, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione, all'escussione della polizza fideiussoria presentata a garanzia della realizzazione di tali interventi.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**EDILIZIA E URBANISTICA**

*Arch. Lorenzo Paoli*